

## Adunanza del 14 aprile 1915

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; i consiglieri Anselmi, Beneduce, Clerici, Guerra, Piretti, Romini e Toraldo, il Direttore Generale Cocci ed il Sindaco Pistoni.

### 1. Comunicazioni del Direttore Generale

Servizio delle riassicurazioni ed assicurazioni dirette dei rischi di guerra in navigazione.

Il Direttore Generale comunica i dati risultanti dal bilancio di verificaione al 31 marzo u. s. delle operazioni di riassicurazioni e di assicurazione diretta dei rischi di guerra in navigazione, dal quale risulta che l'importo dei premi netti e delle quote di diritti di polizza liquidati a favore dell'azienda rispetto alle riassicurazioni è ascenso nel mese di marzo a L. 472.209,25, con una diminuzione di L. 31.028,64 in confronto del precedente mese di febbraio, dipendente esclusivamente da minori operazioni eseguite in marzo rispetto ai capi di nave, poiché rispetto alle merci si è avuto, invece, un aumento sia per numero di operazioni sia per entità di premi, ciò che è maggiormente significativo, considerate le maggiori cautela di più restrittivi criteri da ultimo seguiti nella assunzione dei rischi da e per porti Austro-Ungarici e

Drj



Turchi, e da e per porti del Nord Europa. Peraltro il minor provento  
 complessivo delle rassicurazioni nel mese di marzo è stato compensa-  
 to col maggiore introito fornito dalle assicurazioni dirette di corcali as-  
 surte dall'Ufficio Speciale di Genova, le quali hanno reso per proventi  
 netti e quota di diritti di polizza Lit. 911, 93, mentre in febbraio del  
 tero soltanto L. 9. 015, 75. In complesso, dunque, il provento netto da  
 provvigioni per il mese di marzo è risultata superiore, sebbene non  
 di molto, dal corrispondente introito del febbraio, essendo stato di li-  
 re 520. 128, 18 contro le lire 512. 253, 64 del mese precedente. Il  
 prodotto delle assicurazioni di navi e di merci per conto delle Am-  
 ministrazioni dello Stato, assunte dalla Direzione Generale, ha  
 raggiunto al 31 marzo la cifra di L. 1.407. 276, 97, delle quali per-  
 o figurano incassate soltanto L. 38. 661, 81. L'Ufficio Speciale di  
 Genova si è riservato di riferire con apposito rapporto intorno all'impor-  
 to di L. 668. 615, 16 rimasto incolto, e che nella massima parte  
 è costituito dal debito a carico del Ministero della Marina.

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Diret-  
 tore Generale e del bilancio di rassicurazione che qui di seguito  
 si trascrive:

Art. N. 1025 del Giornale

Bilancio di verificazione al 31 marzo 1915

Registrazione	Data	Denominazione dei Conti	Somme		Saldo	
			Dare	Avere	Dare	Avere
1	14	Cassa				
2	10	Banca d'Italia	27.403,55	25.335,65	1.067,90	
			5.299,76,70	5.441,77,15	141,99,45	
6		Italia				
16		Liguria				
24		Mutua Marittima				
66		Oceanus				
72		Savoia				
82		Cassa Cavale				
92		Unione Continentale				
103		Lloyd di Colonia				
114		Agrippina				
3	123	Assicurazioni Generali				
133		Unione Adriatica				
144		Assurances Generale				
153		Badese				
165		Wannbeim				
173		Continental				
184		Assurances Union				
200		Sacar				
205		Fortuna				
			4.162.509,11	3.975.073,36	187.435,75	

  

Somme		Saldo	
Dare	Avere	Dare	Avere
2.344.371,35	232.279,27	2.092,57	
234.109,36	232.044,27	2.065,09	
985.572,05	963.425,90	22.146,15	
523.616,04	512.655,35	11.960,69	
63.376,16	63.376,16		
67.419,61	67.419,61		
64.216,75	64.216,75		
78.434,50	76.446,04	1.988,46	
49.912,10	49.545,81	366,29	
791.321,56	675.255,19	116.066,37	
301.601,23	273.093,45	28.507,78	
151.916,27	149.641,93	2.274,34	
251.979,36	242.540,75	9.438,61	
173.518,72	164.312,60	9.206,12	
14.211,02	14.059,99	151,03	
171.009,53	165.472,65	5.536,88	
636,96	410,36	226,60	
16.472, -	15.135,33	1.336,67	
4.162.509,11	3.975.073,36	187.435,75	

Corporate Heritage  
 Archivio

Segue Bilancio di verificazione al 31 marzo 1915

Registro	Pagina	Denominazione dei Conti	Somme		Passivi	
			Dare	Avere	Dare	Avere
		<i>Risparmio</i>				
	1	Istituto Nazionale delle Assicurazioni	9.498.649,46	9.143.115,11	522.533,29	-
	20	Ferrovie dello Stato	=	21.713,53	=	21.713,53
	30	Ministero del Tesoro	302.276,67	200.967,67	91.312,-	-
	34	" della Marina (Spettacoli d'onore)	23.212,-	23.212,-	=	-
	35	" delle Finanze	724.792,77	401.377,54	401.579,43	-
	46	Banca d'Italia c/assoc. dirette	106.487,04	75.340,-	30.647,04	-
	47	Commissionato Mar. Dip. Marittimo di Napoli	1.100,-	1.100,-	2.000,-	-
	53	Ministero di Agricoltura Industria e Comm.	63,-	63,-	=	-
	65	" della Guerra	20.219,29	3.972,60	16.246,69	-
	80	Ditta Enea Gardini Genova. c/assoc. dirette	23.046,-	17.850,-	5.196,-	-
	85	" Laccaria Oberti di S.	657,50	657,50	=	-
	120	" Cav. F. Vinzi	55.385,20	55.145,50	239,70	-
			10.437,55	10.437,55	=	-
6	102	Buoni del Tesoro ordinari	3.085.000,-	1.000.000,-	4.085.000,-	-
	40	Anticipi in c/spese di missione	12.533,55	12.533,55	=	-
6	90	Mobilio	773,50	=	773,50	-
	110	Depositi cauzionali attivi	60,-	20,-	40,-	-

11	Conti Economici	Rassicurazioni	Premi di riassicurazione	Premi 1.517,431,72 Premi 2.573,634,89	-	4.161.066,61	-	4.161.066,61	
58			Provvigioni		510.887,06	-	510.887,06	-	
83			Diritti di polizza		-	7.502,50	-	7.502,50	-
96			Spese di Amministrazione		26.902,16	-	26.902,16	-	
110			Sinistri liquidati		19.347,15	-	19.347,15	-	
9			Rassicurazioni dirette	Premi su assicurazioni dirette Dir. Gen. Roma	Premi 1.116,644 Premi 1.116,644	-	1.107.276,77	-	1.107.276,77
6				" " " " Uff. Spec. Genova (romani)		-	66.303,25	-	66.303,25
10			Rassicurazioni dirette	Diritti Polizza s/ assie. dirette		-	185.-	-	185.-
3				Provvigioni		9.555,57	=	9.555,57	-
28			Rassicurazioni dirette	Interessi su buoni ordinari del Tesoro		56.707,15	57.973,65	-	666,50
35				Interessi su Depositi presso Banche		-	1.593,48	-	1.593,48
5	Conto Renditi		Conto pagamento di sinistri	18.885,42	19.347,15	-	511,73		
				16.770.068,21	16.770.068,21	3.672.193,59	3.672.193,59		

Genova, 31 marzo 1915

ER

Istituto Nazionale delle Assicurazioni  
 Assicurazioni Anarchi di guerra in navigazione  
 31 Contabile  
 f. Comaroli

Il capo Ufficio  
 f. Comaroli  
 GENERALI

Corporate Heritage & Historical Archive

2. Cessione del 40% di rischi assunti da Compagnie autorizzate

Sentita la relazione del Direttore Generale, il Consiglio delibera il rifiuto della cessione del 40% dei seguenti rischi, assunti, a suo giudizio senza sufficiente cautela, da Compagnie autorizzate alla produzione:

1) Compagnia Milano

Assicurato: Gazzetti Cresto di anni 47  
Capitale della Compagnia L. 21.840

Quota parte Istituto . . . 8.148

Categoria: Somma speciale con differimento di anni 18

Parere del Consulente medico: tra mediocre e cattivo

Conclusioni dell'Ufficio VII. Padre morto a 50 anni

nel 1883 di malattia non bene precisata; madre di anni 68 vivente sana; due fratelli morti a 7 e 27 anni di malattia sconosciuta.

L'assicurato due o tre anni or sono ebbe forma febbrile acuta durata tre mesi; ne guarì perfettamente. Fu affetto da emorragia gastrica senza conseguenze; 25 anni fa contrasse neflida di cui curò con iniezioni di sublimato e con joduro: fece anche la cura Pellini e ancora fa iniezioni iodiche. Attualmente ha ernia inguinale sinistra ben contenuta da cinture: ha tendenza alla arteriosclerosi; dimostra età molto superiore alla reale. Si propende per il rifiuto. L'assicurazione onde trattasi fa parte di una collettiva della Banca Generale della provincia Somenzina, di recente stipulata con la Milanes.

2) Compagnia: Milano

Assicurato: Pisani Vincenzo di anni 47

Capitale della Compagnia: L. 5.800

Quota parte Istituto . 5.832

Categoria: forma speciale, con differimento di anni 18

Parere del Consulente medico: tra buono e mediocre (gentilizio e malattie pregresse)

Conclusioni dell'Ufficio M<sup>o</sup>. Padre morto a 52 anni di apoplezia. Madre morta di 66 anni per occlusione intestinale acuta, mentre già soffriva di emiplegia. Viventi e sani due fratelli e due sorelle. L'assicurato ebbe da bambino e fino all'età di 20 anni una obste purulenta cronica bilaterale; attualmente non ha alcuna secrezione. Il Consulente medico della Compagnia giudica il rischio accettabile molto mediocre per i precedenti di famiglia, perché oltre il padre morirono di apoplezia due zii paterni. Per quanto l'assicurazione, facente parte della collettiva della Banca Generale della penisola Toscana, appartenga alla categoria Doppia vita, si è in dubbio circa la sua accettazione.

Drj

Il Consiglio ha per giudicato accettabile l'accensione del 40% dei rischi seguenti:

1) Compagnia: Generali

Assicurato: Scaglioni Giuseppe di anni 29

Capitale della Compagnia L. 5.000

Quota parte Istituto . 2.000



Categoria: *Commio Fisso con differimento di anni 20.*

Parere del Consulente medico dell'Istituto: *Molto mediocre (gentilizio e malattie progressive)*

Conclusioni dell'Ufficio VII: *Sulla stessa carta furono accertate in occasione 2 polizze delle "Generali" per le quali la nostra consulenza medica dichiarò il rischio accettabile. Il capitale di ciascuna di esse era di L.5.000, e la Categoria "effetti multipli durata 24 anni". La Consulenza medica ha giudicato questo nuovo rischio molto mediocre per il gentilizio e le malattie progressive; ma data la forma della proposta, si ritiene accettabile anche questa assunzione.*

2) *Compagnia: Milano*

Assicurato: *Maresca Agostino di anni 35*

Capitale della Compagnia: *L.10.000*

Quota parte Istituto .. *6.500*

Categoria: *Forma speciale con differimento di anni 25. È una doppia metà che fa parte della collettiva: "Cassa Generale della pernicola Sarentina".*

Parere del Consulente medico: *tra buono e mediocre*

Conclusioni dell'Ufficio VII: *Padre morto a 56 anni di malattia sconosciuta. Madre morta a 60 anni per cancro del fegato. Vivono e sani tre fratelli ed una sorella. L'assicurato appare sano: è però molto magro. Si propende per l'accettazione, data la forma dell'assicurazione.*

3) Compagnia: Milano

Assicurato: Visiello Ferdinando di anni 46

Capitale della Compagnia L. 12.425

Quota parte Istituto " 5.090,40

Categoria: Doppia mista: fa parte della collettiva della Banca della penisola Orientale.

Parere del Consulente medico: Era buono e mediano (gentilizio)

Conclusioni dell'Ufficio VII: Padre morto a 40 anni di apoplezia. Madre morta a 66 anni per cancro alla mammella. Nulla di rimarchevole nell'anamnesi. Si propende per l'accettazione.

4) Compagnia: Milano

Assicurato: Balsani Ubaldo di anni 19

Capitale della Compagnia L. 12.000

Quota parte Istituto " 4.800

Categoria: Doppia mista con differimento a 41 anni. Fa parte della collettiva della Banca Generale della penisola Orientale

Parere del Consulente medico: Mediano

107

Conclusioni dell'Ufficio VII: Padre morto a 42 anni nel 1903 in un naufragio. Madre di anni 46 viva e sana. Una sorella morta nel 1911 a 20 anni di febbre acuta. L'assicurato è di costituzione alquanto gracile. Ha muscoli poco sviluppati e muscoli pallidi. Si è in dubbio circa l'accettazione della cessione.



5) Compagnia: Milano

Assicurato: Fran Luigi di anni 43

Capitale della Compagnia L. 4.410

Quota parte Istituto: 3.084

Categoria: Doppia mista, durata 17 anni: fa parte della collettiva della Banca Generale della penisola Conventina.

Parere del Consulente medico: Medico (gentilizio)

Conclusioni dell'Ufficio VII: Padre morto a 64 anni di malattia non precisata. Madre morta a 64 anni di bronchite durata 20 giorni. Un fratello di anni 43 morto di pleurite durata pochi mesi; un altro fratello di anni 37 morto di bronchite durata alcuni mesi. Vivi e sani un fratello e due sorelle di anni 30, 40 e 42. L'assicurato è in ottime condizioni di salute. Si propende per l'accettazione.

6) Compagnia Milano

Assicurato: Dati Antonino di anni 29

Capitale della Compagnia L. 9.900

Quota parte Istituto: 3.960

Categoria: Doppia Mista durata 31 anni: fa parte della collettiva della Banca Generale della penisola Conventina

Parere del Consulente medico: Medico (gentilizio e malattie progressive)

Conclusioni dell'Ufficio VII: Padre di anni 59 vivente: quattro anni or sono fu colpito da apoplessia e da allora è emiplegico.

Morte di anni 57 vivente: L'assicurato tre anni fa ebbe pleurite  
 destra che durò tre mesi e guarì senza intervento operatorio. Presto  
 servizio per un anno nei carabinieri e fu riformato per salute. Attual-  
 mente appare sano e non risulta alcuna traccia della pleurite sofferta.  
 Si è in dubbio per l'ammettazione.

4) Compagnia Adriatica

Assicurato: Righi Giuseppe di anni 27  
 Capitale della Compagnia: L. 50.000  
 Quota parte Istituto: 20.000

Categoria: Vita intera, premi vitalizi  
 Parere del Consulente medico: Tra buone e mediocre.

Conclusioni dell'Ufficio M. L'assicurato è in ottime  
 condizioni di salute e grasso. Il suo genitizio è integro, ad em-  
 zione di una sorella, che fu ammalata venti anni or sono di tu-  
 bercolosi, e che trovavasi attualmente in ottima salute. Al medico di  
 famiglia risulterebbe che l'assicurato ha abusato in passato  
 di bevande alcooliche. I due Consulenti medici della Compagnia  
 che hanno visitato il proponente sono concordi nel dichiarare  
 il rischio accettabile senza restrizioni. Dati tali favorevoli risul-  
 tati si ritiene che la cessione non sia da rifiutare.

Dr.

8) Compagnia Adriatica

Assicurato: Magretti Augusto Massimo di anni 25  
 Capitale della Compagnia: L. 50.000



Quota parte Istituto: L. 20.000

Categoria: Commio fiso con differimento di anni 21

Parere del Consulente medico: Era buono e mediano (gentile;  
sizio e tentato suicidio)

Conclusioni dell'Ufficio VIII. Padre di anni 59 morto nel  
1913 in seguito ad atto operatorio al retto; non si specifica la natura  
della malattia. Madre di anni 57 vivente e sana; quattro sorelle  
dagli 11 ai 31 anni vivente e sane. L'assicurato tentò suicidarsi  
nel 1908 con un colpo di revolver al braccio sinistro. Il ferimento  
non penetrato in cavità cranio stratto verso l'ascella corrispondente;  
guarì senza conseguenze. Ora appare sano. La Compagnia per  
la visita del proponente incaricò due distinti sanitari che si sono  
senza esordii nel dichiarare il rischio accettabile. Si propone  
per l'accettazione, anche per la forma della proposta, ed non altri  
il precedente del tentato suicidio.

### 3. Montuo Strada.

Ricordata la precedente deliberazione 26 febbraio u. s.  
con la quale fu autorizzata la proroga, per un biennio, del mutuo  
ipotecario di L. 100.000 accordato dalla Popolare, agli eredi Strada,  
e ceduto all'Istituto Nazionale; a condizione che la proroga fosse  
limitata ad una parte solo del capitale mutuatato, cioè a  
L. 100.000, e che il saggio d'interesse fosse dal 4,75 elevato al 5,50 per  
cento;

Tutte le comunicazioni del Direttore Generale circa l'assente

date dagli eredi Strada per la elevazione dello interesse, e il desiderio da cui manifestato che la proroga sia estesa alla intera somma capitale di L. 160.000;

Considerato che la limitazione del capitale fu richiesta come condizione perche' con essa la operazione veniva a rivestire il carattere di una parziale estinzione del mutuo ipotecario avuto in comune dalla Popolare, mentre la proroga pura e semplice potrebbe considerarsi come una nuova operazione di mutuo, non consentita allo Istituto, dalla sua legge costitutiva,

In conferma avviso del Comitato Permanente, espresso in adunanza del 16 aprile corrente,

Il Consiglio conferma la precedente deliberazione che il mutuo possa essere prorogato soltanto per l'importo di lire 100.000.

d. Lavori in un fabbricato di proprietà dello Istituto in Milano.

Sentita la relazione del Direttore Generale;

Ricordata la propria deliberazione dell'11 agosto 1914 con la quale fu autorizzata la esecuzione di importanti lavori negli stabili di proprietà dello Istituto in Milano, al Viale Monforte n. 8 e 10, ripartendone la spesa, giusta la proposta del Comitato Permanente, negli anni dal 1914 al 1918;

Ritenuta secondo il parere del tecnico dello Istituto che dirige i detti lavori, approvato anche dallo Spettore Comparti,

Pls



mentale di Milano la necessita di anticipare la costruzione di un pezzo per aria e luce, prevista per l'anno 1917, delle im-  
porte di L. 32.35,45 di spesa;

Su conforme avviso del Comitato Permanente, espresso in  
adunanza del 15 aprile corrente;

Il Consiglio delibera la esecuzione del detto lavoro; e, con-  
siderando che di tali spostamenti delle spese previste da un ser-  
vizio all'altro potrebbe manifestarsi oltre tutto la necessita, autoriz-  
za il Direttore Generale a provvedervi, quando la spesa sia di  
tale importo da non alterare sensibilmente le cifre di spesa  
gia stabilite per ciascuno degli anni sovraindicati.

### B. Dimissioni di un impiegato.

Sortite le comunicazioni del Direttore Generale;

Attesoche, con deliberazione 11 gennaio u.s. del Comitato  
Permanente fu autorizzata la concessione di due mesi di aspettati-  
va senza stipendio all'impiegato sig. Otello De Paoli;

Considerato che l'aspettativa e scaduta fino dal 10 marzo u.s.  
e che il De Paoli non ha ripreso servizio, ne giustificato la ma-  
sanza, e soltanto, all'invito rivoltagli di far note le sue dimissi-  
zioni, faceva rispondere in data 24 marzo e da una terza  
persona, in modo vago e non affatto esauriente;

Su conforme proposta del Comitato Permanente, deliberata  
in adunanza del 15 aprile corrente,

Il Consiglio delibera che il ragioniere Otello De Paoli sia

dichiarato dimissionario d'ufficio.

6. Acquisto di annualità dovute dallo Stato..

Sentita la relazione del Direttore Generale.

Ritenuto che nel piano delle operazioni di acquisto di annualità dovute dallo Stato, precedentemente approvato dal Consiglio, era compreso anche l'acquisto delle annualità di sussidio chilometrico accordate alla Società Subalpina di imprese ferroviarie per la costruzione della ferrovia a trazione a vapore Spoleto-Nocera Piedinipa;

Che la convenzione fra la Società predetta e lo Stato fu stipulata il 31 agosto 1912, e che il 31 marzo 1915 è intervenuta fra le stesse parti una convenzione suppletiva per la elettrificazione della ferrovia onde trattasi, con la quale la sovvenzione annua chilometrica di L. 683 stabilita con la convenzione principale è rimasta inalterata; ma è stata attribuita per L. 8.602 - in luogo di L. 746 fissata dapprima alla costruzione della ferrovia e alla fornitura del materiale mobile, e per L. 1.081 - in luogo di L. 1937 - all'esercizio;

Dir

Che il Comitato Permanente, in adunanza del 16 aprile corrente, nelle approvare lo schema di compromesso apprestato per tale operazione, deliberava di proporre al Consiglio di Amministrazione l'acquisto della intera annualità di L. 8602 attribuita alla costruzione della linea per effetto della accennata convenzione suppletiva;



Che il saggio di capitalizzazione da adottare per questa operazione fu già stabilito nella misura del 5,25%, la quale può essere mantenuta anche per la eccedenza di sussidio attribuita alla costruzione con la ripetuta convenzione suppletiva;

Il Consiglio ratifica l'approvazione data dal Comitato allo schema del compromesso, autorizzandone la stipulazione per la intera annualità di L. 8662 afferente la costruzione della linea, al saggio di capitalizzazione del 5,25 per cento.

#### f. Accertamenti di tasse ipotecarie a carico dello Istituto.

Il Direttore Generale riferisce che l'Istituto è stato nuovamente e preventivamente notificato negli scorsi mesi di febbraio e di marzo degli avvisi di pagamento di tasse per iscrizione e trascrizione ipotecarie operazioni già eseguite in sospensione del versamento del tributo, dai seguenti Signori Conservatori delle Spedite, per le rispettive somme di centesimi indicate:

Città	Articolo	Lire
Milano	4649 24826	106.459,94
Torino	955/134	26.242,65
Napoli	6949	7,68
Genova	4448 24447	3.950,70
Firenze	2086	2.751,96
Roma	-	5,00

A riportare 141.498,93



Città	Articolo	Lire
	Risporto	141.498,93
Bologna	2001	3,91
Verona	2441	684,00
		<hr/>
		142.108,84

La notifica dei predetti avvisi è avvenuta in seguito a dispaccio 19 gennaio 1915 N. 89361 dell' on. Ministero delle Finanze il quale partecipava:

Che in conforme parere del Consiglio di Stato si è riconosciuto che non compete l'esenzione da tassa per le formalità relative a cessioni di portafogli vita, da parte di Società assicuratrici allo Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

La controversia dibattuta fino dal 1913 tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto Nazionale intorno all'obbligo di pagamento delle tasse in questione, ha avuto per base, sia la interpretazione dell'art. 28 ultimo capoverso della legge di aprile 1912 N. 305 il quale dispone: "Le cessioni summenzionate sono esenti dalle tasse di registro e bolle, in relazione alla sua estensione"; sia la intangibilità delle riserve matematiche passate dalle private imprese all'Istituto Nazionale e sulle quali l'onere di imposta verrebbe a riversarsi; sia la qualità di Amministrazione dello Stato nell'Istituto Nazionale.

\*

\* \*

È da ricordare, pertanto che a parziale copertura delle riserve matematiche, corrispondenti ai rispettivi portafogli ceduti, le Società



Cattolica, Alleanza, e Popolare, hanno trasferite a questo Istituto alcuni beni immobili; e le Società Concordia, e Reale, si sono costituite debtrici di somme a garanzia delle quali hanno consentito a favore dell'Istituto stesso iscrizioni ipotecarie su beni immobili di loro proprietà.

Le relative formalità di trascrizione ed iscrizione ipotecarie, non hanno pertanto formato oggetto di criteri uniformi in rapporto alla legge tributaria. Infatti per le trascrizioni relative agli immobili ceduti dalla Popolare, i Conservatori delle Ispolche di Milano e di Torino hanno ritenute esenti da tasse le relative formalità, e così pure i Conservatori di Genova e di Firenze per le trascrizioni riguardanti gli stabili ceduti dalla Cattolica. In seguito lo stesso Conservatore di Genova, per la trascrizione posteriore concernente gli immobili pervenuti dalla Alleanza, ha avanzato pretesa della tassa proporzionale e parimenti il Conservatore di Roma rispetto alla iscrizione di trasferimento del fabbricato ceduto dalla Cattolica. In riguardo alla iscrizione sugli stabili della Concordia, e della Reale, il Conservatore di Milano ha ritenuto essere dovute le relative tasse proporzionali.

Di fronte a tale incertezza di criteri ed in occasione della richiesta di tassa per iscrizione contro gli immobili della Reale, questo Istituto Nazionale inoltrò domanda di esenzione al Ministero delle Finanze, il quale, con una prima decisione del 3 settembre 1913 N° 92931, respinse in via sommaria le ragioni addotte per la esenzione del tributo in parola.

Con altra istanza e con maggiore copia di motivazioni l'Istituto Nazionale insisto nella tesi assunta, cosicchè il Ministero delle Finanze consenta frattanto lo acquiescimento delle formalità di iscrizione e trascrizione in sospensione del pagamento della relativa tassa e concorra contemporaneamente sia l'Avvocatura Generale Braniale, la quale dà del parere favorevole per lo accoglimento della tesi dell'Istituto Nazionale; sia il Consiglio di Stato, che invece opina in senso contrario.

In base a quest'ultimo parere il Ministero predetto con sua nota 23 maggio 1914 N° 92510 confermava la precedente sua decisione, dichiarando in massima soggette a tassa le trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie operate a favore di questo Istituto.

La Direzione Generale dell'Istituto pertanto informava il Comitato Permanente dell'uito della pratica e questo in adunanza 25 luglio 1914, prendendo atto delle comunicazioni del Direttore Generale lo invitava "ad operare ancora in via amministrativa tutte le pratiche che valsero a far prendere in buona considerazione dal Ministero delle Finanze le ragioni per le quali l'Istituto secondo lo spirito dell'articolo 28 della legge 4 aprile 1912 N° 303 e secondo quanto risulta dalle relazioni e dalle discussioni parlamentari, è ritenuto che non debba sopportare l'onere delle tasse ipotecarie."

Arj

La Direzione Generale infatti con nota 28 agosto 1914 al Ministero delle Finanze, portò nuove contribuite di argomenti, anche in computazione del parere del Consiglio di Stato, a sostegno



della deliberazione sopra riportata. Ma insiste il Ministero con nota 22 settembre 1914 N.º 93268 nella decisione adottata, per accordando una dilazione al pagamento delle tasse fucuse.

In seguito a ciò la Direzione Generale promossa deliberazioni 6 ottobre 1914 del Comitato Permanente e 8 ottobre 1914 del Consiglio di Amministrazione, il quale ultimo adottava la precedente deliberazione del Comitato Permanente, racchiusa nell'avviso « che occorre insistere presso il Governo perché, sia pure con un provvedimento legislativo, fosse data all'art. 28 della legge 4 aprile 1912 un'interpretazione conforme allo spirito della legge ed ai concetti economici che ne sono il principale fondamento. »

La Direzione Generale esprimeva infatti la opportunità di risolvere la controversia, ove impossibile diversamente, con un provvedimento legislativo, rivolgendone istanza al Ministero delle Finanze e al Ministero Agricoltura Industria e Commercio il quale ultimo addivevano dapprima, come da nota 4 marzo 1915 N.º 3853, nel concetto di esaminare se e come convenisse promuovere uno speciale provvedimento legislativo, ma successivamente, con nota 15 marzo 1915 N.º 4652, declinava l'accoglimento della richiesta fatta da questo Istituto Nazionale, in seguito alla risposta del Ministero delle Finanze che qui si riporta:

« In conforme parere del Consiglio di Stato, si è già riconosciuto che l'articolo 28, ultima comma, della legge 4 aprile 1912 n.º 303 non consente, neppure ricorrendo ad interpretazione estensiva, l'esenzione dalle relative tasse per le operazioni ipotecarie inerenti ai pro-

tagli, sia da parte di private imprese assicurative.

Tale concezione potrebbe, quindi, essere disposta ora mediante provvedimento legislativo con effetto retroattivo. Ma il ricorso a questo espediente non sembra opportuno, perché le attuali condizioni del bilancio, aggravate dalla continua diminuzione di riscossioni, non permettono al Tesoro di allargare il campo delle esenzioni e di rinunciare ad entrate che gli competono secondo le leggi vigenti.

Quel che, in esecuzione di questo, si dovrà confermare ha disposizione già impartita ai competenti Conservatori delle Ipoteche, di procedere alla riscossione delle tasse ipotecarie dovute dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, al quale, sin dal settembre u. s. si rivolse per chiedere di curare il pagamento, aggiungendo che, per agevolarglielo, gli sarebbe stata concessa, ed richiesta, una congrua dilazione.

\*  
\* \* \*

Allo stato presente si può quindi ritenere esaurita la via amministrativa per il conseguimento della esenzione dalle tasse ipotecarie, e mentre si apre quindi la via contenziosa, il Direttore Generale crede opportuno riassumere brevemente le principali ragioni di diritto che stanno a favore della tesi fin qui sostenuta dall'Istituto Nazionale.

dsj

A sostegno della concezione gli argomenti si fondano essenzialmente, oltre che, come è stato detto, sul carattere statale dell'Istituto e sulla necessità economica che esso non integri le risorse materistiche, altresì sulla considerazione che le tasse ipotecarie sono pedissequa a quelle di registro, onde il disposto dell'art. 28 della legge fonda-



mentale dell'Istituto, che dichiara esplicitamente esenti da queste ultime le cessioni di portafogli, implica senz'altro anche la esenzione dalle tasse ipotecarie, sebbene non espressamente menzionate.

A questi concetti ha infatti acceduto l'Avvocatura Generale (come risulta dal testo del parere del Consiglio di Stato), dichiarando testualmente che sebbene l'esenzione di cui si discute non possa dedursi dall'intendimento del legislatore di assicurare la integrità delle riserve cedute, purtuttavia l'onore stesso è da accordarsi perche scopo della legge è stato quello di favorire tributariamente le cessioni di portafogli e perche conseguentemente la esenzione dalle tasse di registro e di bolle non pare fatta in senso limitativo e deve quindi logicamente estendersi all'applicazione a quel gruppo di tasse che va sotto il nome di tasse sugli affari, le quali sono tra loro intimamente connesse; ciò tanto più in quanto il privilegio non starebbe a favore del cedente, bensì del cessionario che, in sostanza, è lo Stato.

Il Consiglio di Stato ha negato invece la possibilità della interpretazione estensiva del citato art. 28, concludendo che, ciò tenuto per fermo, nulla influenza la qualità dell'Istituto, dovendo sempre seguirsi nella questione il testo della legge, anche se esso potesse ritenersi come amministrazione di stato, perche appunto nella questione s'ha un testo esplicito di legge da applicare.

A parte la contestata interpretazione estensiva dell'art. 28 che invece l'Avvocatura Generale Criviale ammette, non sembra convincente la considerazione del Consiglio di Stato da ultimo

accennata. Sta in fatto che l'art. 2000 del Codice Civile pone a carico del debitore le spese della iscrizione ipotecaria (non così è invece per le spese di trascrizione che vanno a carico dell'acquirente giusta l'art. 1987 dello stesso codice); però sia nell'uno che nell'altro caso il codice fa riserva di stipulazione in contrario.

In effetto l'Istituto ha dovuto contrattualmente assumere l'onere di queste spese e quindi ove esso fosse ritenuto assimilabile alle Amministrazioni di Stato, non parrebbe possa negarsi in suo confronto la esenzione, di cui quelle Amministrazioni godono, soltanto perchè esiste la disposizione dell'art. 28 la quale si limita nella sua espressione all'onere delle tasse di registro e di bollo.

Devi infatti osservare che le emissioni di portafogli sono contratti per loro natura complessi e sui generis, e che pure nemmeno nell'Istituto il carattere di Amministrazione Statale, non sarebbe, senza una esplicita dichiarazione di legge, potuto affermare l'esenzione assoluta rispetto ad ambedue i contratti dalle tasse di registro e di bollo, in riguardo a quanto dispone l'art. 86 della legge sul registro. (15)

Cade quindi così l'eccezione che sarebbe superflua la disposizione dell'art. 28, quando dal legislatore fosse stato inteso che l'Istituto godesse dei privilegi delle Amministrazioni di Stato.

Il Consiglio, sentita la relazione del Direttore Generale, conferma le sue precedenti deliberazioni, formulando nuovamente il voto che il Governo voglia dare all'articolo 28 della legge



A aprile 1912 l'interpretazione sostenuta dalle Assicurazioni Nazionali delle Assicurazioni, la quale si ritiene conforme allo spirito ed al fondamento economico della legge.

---

Dopo di ciò il Vice Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

*Imperatore*

Il Direttore Generale

*Imperatore*

Il Consigliere Segretario

*Imperatore*